

LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE E LE CONSEGUENZE DELLA DICOTOMIA FRA LA GIURISDIZIONE PENALE E QUELLA CIVILE.

L'ACI ha sostenuto da almeno venti anni la necessità della introduzione della patente a punti, dibattuta dalla Commissione giuridica centrale e da quelle territoriali. Intendeva, infatti, perseguire l'obiettivo di una maggiore sicurezza nella circolazione stradale che incidesse sull'aspetto comportamentale del conducente.

Finalmente è intervenuta l'apposita normativa, ancorché abbisognavole di aggiustamenti suggeriti ampiamente dalla commissione giuridica centrale pilotati dal dinamico suo Presidente Enrico Ferri.

Pesanti sanzioni sono previste per i trasgressori tanto da pervenire anche al ritiro della patente e alla conseguente soppressione della libertà di circolazione pure costituzionalmente protetta.

Il conducente ligio alla Legge vigente che si comporti con rigoroso rispetto della normativa, potrebbe essere ugualmente perseguito sia in sede penale che in sede civile nel caso in cui sia coinvolto in un incidente stradale.

Le profonde modificazioni prodotte dal Codice di procedura penale ormai in vigore dal 24.10.1989, ha posto in essere un binario parallelo lungo il quale i due percorsi si realizzano senza incontrarsi.

Sono venute meno, infatti, le disposizioni inerenti alla sospensione del giudizio civile sino all'esito di quello penale a causa della caduta della pregiudizialità del giudizio penale rispetto a quello civile.

Venuta meno la preminenza della giurisdizione penale su quella civile, è ben possibile che le decisioni prese in un processo siano diverse e persino contrastanti rispetto a quelle scaturite nell'altro in ordine all'apprezzamento del medesimo fatto.

La responsabilità penale emersa in base a una colpa meramente presunta, infatti, era ritenuta inammissibile e non rispondente ai principi cardine del diritto.

Occorre, dunque, sottoporre a verifica la interpretazione data dall'articolo 2059 del Codice civile in relazione all'articolo 185 del Codice penale.

La Corte di Cassazione, con la sentenza 7282 del 17.5.2003, ha completamente rivoluzionato il consolidato orientamento secondo cui non era considerata ammissibile la risarcibilità del danno non patrimoniale allorché la responsabilità fosse stata affermata non in base all'accertamento completo dell'elemento psicologico, ma facendo riferimento a una ipotesi di presunzione di colpa.

La decisione pone in discussione la sopravvivenza dell'articolo 2059 del Codice civile.

La Corte costituzionale fu investita della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 2059 per pretesa violazione degli articoli 2 e 3 della Costituzione nel presupposto che il diritto vigente impedisce alla parte che abbia intrapreso l'azione risarcitoria davanti al Giudice civile di avvalersi della prova per presunzioni.

Il Giudice delle Leggi esclude, però, la incostituzionalità della norma codicistica.

L'orientamento della giurisprudenza di legittimità, disatteso con la citata sentenza 7282/2003, si era consolidato in epoca caratterizzata dal rapporto di pregiudizialità tra giudizio penale e giudizio civile.

Secondo la citata sentenza, il nuovo orientamento troverebbe la sempre più ampia tutela riconosciuta al danno non patrimoniale cioè alla lesione di interessi inerenti alla persona non connotati da rilevanza economica, specie con riguardo all'ammissibilità del risarcimento del danno biologico.

Una considerazione di fondo, che fa da supporto alla sentenza, è costituita dalla constatazione che l'inversione dell'onere della prova uniforma la posizione del danneggiato che non sia in grado di offrirla a quella del danneggiato che possa darla.

Ne consegue che, la non superata presunzione di colpa non ha altro significato se non la sua sussistenza agli effetti civili, mentre se il fatto ignoto a provarsi è l'elemento soggettivo dell'illecito, esso sia provato con il ricorso alla presunzione.

A questo punto, ci pare che incomba sulla Corte costituzionale di verificare se è compatibile ancora la sopravvivenza dell'articolo 2059 c.c. con la presunzione civilistica.

Sembra, invece, incompatibile dopo l'introduzione del Codice processuale penale la presenza di una norma che consenta il risarcimento del danno non patrimoniale solo nei casi determinati dalla Legge, in sostanza, ridotto al caso in cui il fatto illecito integri una fattispecie criminosa, ove si condivida il nuovo orientamento giurisprudenziale.

Secondo la sentenza citata, alla risarcibilità del danno non patrimoniale, ex articolo 2059 c.c. e 185 c.p. non osterebbe il mancato positivo accertamento della colpa dell'autore del danno se essa debba ritenersi sussistente in base a una presunzione di Legge e se, ricorrendo la colpa, il fatto sarebbe qualificabile come reato.

La Corte di legittimità, con la citata sentenza, dispose il rinvio ad altro Giudice obbligato ad attenersi al principio enunciato.

Il Supremo Collegio, però, con successiva sentenza 14.7.2003 n. 10987, sulla scia del precedente orientamento, pur confermando il principio per il quale non poteva essere negato il risarcimento del danno morale sul rilievo che la responsabilità venga affermata su base presuntiva, ha affermato che il Giudice civile è tenuto a verificare solo, "in mancanza di accertamento vincolante del Giudice penale", se sia ravvisabile una ipotesi di reato concedendo o negando il risarcimento a seconda dell'esito dell'accertamento.

Dunque, la Corte di legittimità ha posto dei paletti alla possibilità per il Giudice civile di verificare se, non ostante la presunzione legale di responsabilità, si possa negare il risarcimento del danno non patrimoniale ove il Giudice penale abbia escluso l'ipotesi di reato.

In definitiva, solo se non ci fosse l'accertamento del Giudice penale il Giudice civile potrebbe verificare se sia ravvisabile l'ipotesi di reato e, quindi, attribuire o meno il risarcimento del danno non patrimoniale.

Nel caso in cui il Giudice penale abbia assolto l'imputato perché il fatto non costituisce reato, evidentemente ha escluso che abbia commesso un fatto così

qualificabile, per cui in tale caso, è precluso al Giudice civile l'ulteriore accertamento dell'eventuale colpa.

Viene, dunque, in discussione, ancora una volta, la compatibilità della affermata indipendenza del Codice processuale penale vigente con la disposizione civilistica di cui all'articolo 2054 del Codice civile, sia nel primo che nel secondo comma, in relazione all'articolo 2059 stesso Codice.

È certo, comunque, che le disposizioni codicistiche penali hanno definitivamente conculcato l'antico principio della unicità della colpa in qualunque sede di essa si discetti per cui sono auspicabili adeguati correttivi che non conculchino la libertà del cittadino, contemperandola con la sicurezza della circolazione.